



# Ministero dell'istruzione e del merito

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l’art.6 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha modificato la denominazione del «Ministero dell’istruzione» in «Ministero dell’istruzione e del merito»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2020, n. 167, relativo al “*Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione*”;
- VISTO il D.P.C.M. n.208 del 27 ottobre 2023, con il quale è stato emanato il “*Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il D.P.C.M. n.208 del 27 ottobre 2023, con il quale il Direttore Generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali viene individuato come datore di lavoro per gli Uffici dell’Amministrazione centrale;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 agosto 2024 con cui è attribuito alla Dott.ssa Antonella Iunti l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, registrato dalla Corte dei conti il 13 settembre 2024, n.2474;
- VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e s.m.i., in particolare l’art. 18 “*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*”, co. 1 lettera a), il quale prevede che “*Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo*”;
- VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e s.m.i., in particolare l’art. 18 “*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*”, co.1 lettera g) il quale prevede che “*Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto*”;
- RITENUTO di dover assicurare, in adempimento degli obblighi previsti dalla richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la piena funzionalità del servizio di sorveglianza sanitaria;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

## **DESIGNA**

- Art.1 Medico Competente il Dott.re Donatello Campobassi, nato a Chieti il 05/04/1973 e residente in Strada Licini n°40 – 66100 Chieti, in possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. 81/2008, con funzioni di responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39,40 e 41 del sopracitato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Art.2 L'incarico decorre dal 01/09/2024 al 31/08/2025 e l'attività verrà svolta nei confronti dei lavoratori in servizio presso le sedi di:  
Roma Viale Trastevere n.76/a;  
Roma Via Ippolito Nievo n.35;
- Art.3 Le cartelle sanitarie e di rischio relative ad ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria saranno conservate presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Antonella Iunti*